

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

### RICORSO

Per la dott.ssa **Roberta Giordano** (GRGRRT91B44F839L), nata a Napoli il 4.2.1991 rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente atto, dall'**avv. Luca Tozzi** (TZZLCU73A25F839A) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC [studiotozzi@cnfpec.it](mailto:studiotozzi@cnfpec.it) e domicilio fisico eletto presso lo Studio Legale Tozzi in Napoli, alla via Toledo n. 323 ovvero presso la segreteria della competente Sezione del TAR Lazio - Roma. Ai sensi degli artt. 133 e 136 c.p.c. si indica il numero di fax 081.427074 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: [studiotozzi@cnfpec.it](mailto:studiotozzi@cnfpec.it) presso cui si dichiara di volere ricevere gli avvisi di comunicazione dei biglietti di cancelleria prescritti dalla legge.

### CONTRO

- **il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante *p.t.*; -  
**Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante *p.t.*; **nonché** contro **Adriana Ascione**, nata a Napoli il 10.11.1988 (SCNDRN88S50F839V) e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via San Martino n. 57 – Scala F – interno 20.

**Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:** a) del provvedimento (di numero e data ignoti) del M.I.U.R. – USR Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria – nonché della graduatoria stessa *in parte qua* - , nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione non utile ai fini dell'accesso alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del d.l. 25.5.2021 n. 73, conv. con mod. dalla L. 23.7.2021 n. 106 (Concorso STEM – Science,

Technology, Engineering e Mathematics), in riferimento alla classe di concorso A28 (Matematica e scienze) indetto con Decreto Ministeriale n. 23 del 5.1.2022 nonché del provvedimento del 5.5.2022, non conosciuto nel contenuto, con cui la ricorrente non è stata ammessa al prosieguo delle operazioni di concorso stante il mancato superamento della prova *computer based*; **b)** del provvedimento di approvazione delle prove di concorso, se esistente, e non conosciuto nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui la ricorrente è collocata in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso; **c)** di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione della ricorrente in posizioni utili, ivi compresi gli elenchi degli idonei alla prova scritta, convocati per la prova orale del concorso di cui al D.M. n. 23 del 5.1.2022; **d)** ove necessario del Decreto Ministeriale n. 23 del 5.1.2022 con particolare riferimento all'art. 3 comma 7, così come interpretato dall'Amministrazione nel senso di divieto di utilizzo *tout court* durante la prova *computer based*, di carta e penna, ed all'art. 3 comma 5 nella parte in cui prevede che *"La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti"*; **e)** ove necessario del decreto del MIUR n. 326 del 9.11.2021, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 21.4.2020 n. 499 recante *"concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* così come successivamente integrato e modificato con decreti del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nn. 649/2020, 749/2020, 826/2021; **f)** ove necessario del decreto del MIUR – USR Campania prot. n. 15848 del 29.4.2022 di nomina della Commissione e del decreto del MIUR – USR Campania prot. n.18226 del 16.5.2022 di nomina della 2<sup>a</sup> Sottocommissione giudicatrice; **g)** ove e per quanto lesivo della comunicazione del MIUR- USR Campania n. 6257 del 29.04.2022 nella parte in cui prevede che

*“non è ammesso l'utilizzo di carta da scrivere, penna o altro ausili di calcolo, manuali o elettronici, nello svolgimento della prova scritta delle sopraindicate classi di concorso”* nonché della comunicazione PEC del Direttore del MIUR del 27.4.2022, non conosciuta nel contenuto; **h)** ove e per quanto lesivo dell'Avviso del MIUR – USR Campania prot. n. 7137 del 12.5.2022; **i)** dell'avviso prot. n. 7443 del 17.5.2022; **i)** dei verbali della Commissione giudicatrice preposta; **l)** della documentazione inerente la prova di ammissione distribuita alla ricorrente nella parte in cui risultano sia domande errate che domande la cui soluzione rendeva necessario l'utilizzo di carta e penna per fornire la risposta; **m)** del provvedimento (ignoto nel contenuto) con cui è stata predisposta la Prova di ammissione ed individuati i quesiti, posto in essere dal M.I.U.R.; **n)** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti; **o)** nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a svolgere il prosieguo delle prove concorsuali, avendo conseguito un punteggio pari a 62, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto della ricorrente a ripetere la prova scritta *computer based*; **p)** per il risarcimento del danno subito.

### **PREMESSA**

La dott.ssa Giordano ha partecipato al concorso indetto con Decreto del MIUR n. 23 del 5.1.2022 finalizzato al reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondario di primo grado, con riferimento alla classe di concorso A 28.

Occorre specificare sin da ora che il sopra citato Decreto ha previsto:

- all'art. 3 comma 5 che *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*;

- all'art. 3 comma 7 che *“Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge ...”*.

La prova scritta di concorso si è tenuta in data **5.5.2022** (come da avviso prot. n. 13037 del 13.4.2022 – cfr. allegato) ed è stata suddivisa in due turni, quello mattutino, avente inizio dalle ore 8.00, quello pomeridiano, avente inizio alle ore 13.30 (cfr. allegato).

Ebbene la ricorrente ha sostenuto la propria prova presso l'istituto Santa Caterina da Siena – Amendola sito in Salerno, partecipando al turno mattutino.

La votazione conseguita dalla ricorrente è stata pari a **62/100**, come tale insufficiente a determinare l'ammissione al prosieguo delle operazioni concorsuali che, come disposto dall'art. 3 del bando di gara, necessitava dell'attribuzione del punteggio minimo di 70/100.

In data **17.5.2022**, l'USR Campania ha comunicato, mediante l'avviso prot.7443 del 17.5.2022, che ciascun candidato avrebbe potuto visionare la propria prova scritta nell'area riservata del sistema *“Piattaforma concorsi e procedure selettive”* e che dunque con tale avviso l'Amministrazione intendeva *“assolto ogni adempimento di quest'Ufficio afferente alle istanze di accesso agli atti prodotte dai candidati che abbiano ad oggetto l'estrazione di copia degli elaborati scritti”*.

Non essendo ancora visibili i detti elaborati, in data 20.5.2022 la ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti volta ad acquisire sia i propri elaborati sia tutta la documentazione propedeutica alla propria mancata ammissione al prosieguo delle operazioni concorsuali (cfr. allegato), istanza che, ad oggi, non è stata ancora esitata dall'Amministrazione.

Premesso quanto sopra, occorre rilevare nella presente sede l'illegittimità delle graduatorie laddove non prevedono l'ammissione della ricorrente al prosieguo delle operazioni concorsuali alla luce dei seguenti motivi di

## DIRITTO

**1 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 13 del DPR 487/1994 in relazione all'art. 1 della L. 241/1990) – Eccesso di potere per illegittimità, illogicità e irragionevolezza manifesta - Violazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio meritocratico - Violazione e falsa applicazione del principio *del favor participationis* - Eccesso di potere - Manifesta illogicità - Erroneità dei presupposti - Illegittimità, illogicità e irragionevolezza manifesta – Sulla illegittimità della prova *computer based* nella parte in cui non è stato consentito ai candidati l'utilizzo di carta e penna per la risoluzione dei quesiti.**

La mancata ammissione della ricorrente al prosieguo delle operazioni concorsuali e dunque alla prova orale è gravemente illegittima, in particolare nella parte in cui è ascrivibile alla violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del DPR 487/1994.

Ed infatti la disposizione in esame prevede al comma 3 che *“i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.”*.

L'art. 3 comma 7 del Decreto MIUR n. 23/2022 ha previsto che *“Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti...”*.

Sia la disposizione di legge che quella del bando di concorso trovano il proprio fondamento nell'evidente ragione di evitare che i candidati possano ottenere indebiti vantaggi introducendo in sede concorsuale materiale attinente alla procedura concorsuale che possa essere favorevolmente utilizzato per superare la prova.

Entrambe le disposizioni dunque non vietano *tout court* l'utilizzo di carta e penna ma prevedono il divieto di *portare* ovvero di *introdurre nella sede d'esame* carta da scrivere.

Ebbene, contrariamente al senso letterale delle norme sopra citate nonché alla *ratio* delle stesse, l'Amministrazione ha illegittimamente previsto che “**non è ammesso l'utilizzo di carta da scrivere, penna** o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, nello svolgimento della prova scritta delle sopraindicate classi di concorso”.

E' di tutta evidenza **che vietare l'utilizzo in sé di carta da scrivere e della penna nell'ambito di un concorso volto all'assunzione di docenti di matematica (sic!) è completamente irragionevole in quanto presupporrebbe la possibilità che il candidato compia difficili operazioni aritmetiche ovvero risponda a domande riguardanti composizioni chimiche completamente a mente senza avere nemmeno un supporto materiale su cui effettuare i calcoli richiesti!!**

Contestualizzando il ragionamento in parola si osserva quanto segue:

- come si evince dalla stessa schermata delle prove sostenute dalla ricorrente, per ogni domanda corretta era prevista l'attribuzione di 2 punti mentre, per ogni domanda errata, i punti attribuiti erano pari a 0;

- la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 62 punti, così rispondendo correttamente **a 31 domande su 50**;

- tra le domande a cui la ricorrente non ha risposto correttamente vi sono ben **7 domande**, nelle materia di matematica, chimica e fisica, che avrebbero necessitato quantomeno di un foglio di carta e di una penna per effettuare le operazioni aritmetiche necessarie per la soluzione del quesito. Ed infatti le domande in parola a cui la ricorrente non ha risposto correttamente sono le seguenti:

## DOMANDA 7

Matematica

Indicare l'unica affermazione corretta tra le seguenti. Attraverso il principio di induzione e' possibile mostrare che

a	La somma di tutti gli interi da 1 a $n$ e' $(n^2+1)/2$	X
*b	La somma di tutti gli interi dispari da 1 a $2n-1$ e' $n^2$	
c	La somma di tutti gli interi divisibili per 3 da 3 a $3n$ e' $3n^2$	
d	La somma di tutti gli interi pari da 2 a $2n$ e' $n^2-2$	

Punteggio: 0,00

## DOMANDA 8

Fisica

Nella tazza A vengono versati 20 grammi di caffè a  $90^{\circ}\text{C}$ , dopo un minuto 100 grammi di latte freddo a  $4^{\circ}\text{C}$  e immediatamente dopo viene misurata la temperatura. Nella tazza B, identica alla A, vengono versati 20 grammi di caffè a  $90^{\circ}\text{C}$ , immediatamente dopo 100 grammi di latte freddo a  $4^{\circ}\text{C}$  e dopo un minuto viene misurata la temperatura. Indicare l'unica affermazione corretta tra le seguenti

a	Nella tazza B il caffelatte è più freddo	
b	Il caffelatte ha la stessa temperatura nelle due tazze	X
c	Non è possibile con questi dati confrontare le temperature del caffelatte nelle due tazze	
*d	Nella tazza A il caffelatte è più freddo	

Punteggio: 0,00

### DOMANDA 9

Matematica

Nel piano cartesiano di coordinate  $(x,y)$ , siano assegnati tre punti  $A(3,1)$ ,  $B(2,1)$  e  $C(1,0)$ . L'area del triangolo di vertici  $A$ ,  $B$  e  $C$  misura

a	1	X
b	0,7	
*c	1/2	
d	2	

Punteggio: 0,00

### DOMANDA 24

Matematica

In quanti modi e' possibile scegliere da un gruppo di 7 persone una squadra di basket di 5 giocatori?

a	42	
b	35	X
*c	21	
d	8	

Punteggio: 0,00

## DOMANDA 32

Matematica

Chiamiamo  $A$  l'insieme numerico che rappresenta tutte le soluzioni reali della disequazione  $x^2 - 3 < 0$ .

Indicare l'unica affermazione corretta tra le seguenti

a	1 e -3 non appartengono ad A	
b	2 e -1 appartengono ad A	
*c	1,5 e -1 appartengono ad A	
d	2 e 1,5 non appartengono ad A	X

Punteggio: 0,00

## DOMANDA 37

Matematica

Si consideri l'equazione  $\cos^2(x) = 3/2$ . Indicare l'unica affermazione corretta tra le seguenti

a	Ha soluzione $x=0$	
b	Ha soluzione $x=\pi/3$	
c	Ha soluzione $x=1$	X
*d	Non ha soluzioni reali	

Punteggio: 0,00

### DOMANDA 40

Matematica

Nel piano cartesiano di coordinate  $(x,y)$ , sia assegnata la retta di equazione  $2x - y = 0$ . Il simmetrico  $C'$  del punto  $C(3,1)$  rispetto alla retta ha coordinate

*a	$(-1,3)$	
b	$(-1,-3)$	X
c	$(1,3)$	
d	$(1,-3)$	

Punteggio: 0,00

Laddove fosse stata concessa alla ricorrente la possibilità di utilizzare carta e penna (e dunque non di introdurre dall'esterno bensì semplicemente di utilizzare!) nell'ambito del concorso oggetto di causa, gli ostacoli e le lentezze derivanti dai calcoli a mente sarebbero stati radicalmente eliminati in favore di una maggior velocità nei calcoli, di una maggiore chiarezza degli stessi e dunque di una ragionevole maggior probabilità di fornire una risposta corretta, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe potuto beneficiare di ben **14 punti** (2 punti X 7 domande = 14 – ci si riferisce in particolare alle domande nn. 7-8-9-24-32-37-40) in più rispetto a quelli realmente conseguiti (**62 punti**) così superando (**76 punti**) la soglia di sbarramento (fissata dal bando a 70 punti).

**1.2 – Sulla irragionevolezza manifesta – Ulteriori profili.**

Quale ulteriore elemento indicativo della illogicità del divieto di utilizzo di carta e penna ovvero del modo in cui l'Amministrazione ha interpretato il disposto dell'art 3 del bando vi è anche quello relativo al fattore "tempo".

E' chiaro infatti che, utilizzando carta e penna per compiere le operazioni aritmetiche necessarie per risolvere i quesiti matematici, chimici e fisici, il candidato medio possa impiegare meno tempo rispetto a quello che impiegherebbe risolvendo i difficili calcoli "a mente", così potendo risultare maggiormente efficiente non solo la gestione del tempo a disposizione ma anche il grado di attenzione da poter dedicare ai singoli quesiti, facoltà queste che sono state illegittimamente proibite dall'Amministrazione.

La correttezza di quanto sopra esposto risulta invero evidente se solo si considerano i prevalenti indirizzi giurisprudenziali che, sull'argomento in parola (utilizzo di carta e strumenti per scrivere), hanno avuto modo di affermare che "L'impiego di una matita da parte della candidata, per la quale è stata annullata la prova della ricorrente, non sembra riconducibile alla introduzione nell'aula di '...uno strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati...', vietata ai candidati dalla *lex specialis* che disciplinava la procedura concorsuale.

***Una matita sostanzia un oggetto idoneo unicamente a veicolare su un supporto cartaceo le cognizioni teoriche possedute da un candidato onde trasporle nel foglio messo a disposizione dalla commissione ai fini dello svolgimento della prova concorsuale ma è sostanzialmente privo, ontologicamente, anche della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato di conoscenza.***

Ne consegue che non è atto a trasferire al candidato che ne sia possessore al momento dell'esecuzione della prova d'esame né ad altri, cognizioni, dati, elementi teorici o pratici non previamente immagazzinati e conservati in essa, priva, in quanto tale, di alcuna capacità ricettiva

e conservativa dei dati stessi, inattitudine derivante dalla intrinseca meramente meccanica e sostanziale (in senso etimologico) natura della matita, alla quale è estranea qualsivoglia capacità di archiviazione e susseguente riproduzione di informazioni, che solo un dispositivo informatico o elettronico può possedere.” (T.A.R. Lazio - Roma, 3<sup>a</sup>, 19/04/2021, n.4559).

Risulta dunque completamente illogico ed irrazionale il divieto di utilizzo di carta e penna, così come disposto da ultimo a mezzo della comunicazione prot. n. 6257 del 29.4.2022 dell'USR Campania e, a monte, della PEC del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero resistente del 27.4.2022.

### **1.3 – Sulla disparità di trattamento.**

Il divieto di utilizzo di carta e penna risulta ancor più illegittimo se si considera che proprio il Ministero resistente, nel precedente concorso STEM (procedura indetta con D.D. n. 826 dell'11.6.2021, pubblicata sulla GURI, IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 47 del 5.6.2021), ha consentito l'utilizzo di carta e penna per svolgere le prove *computer based* con la conseguenza che il divieto disposto nell'ambito del concorso oggetto di causa appare ancor più paradossale alla luce della consapevolezza da parte della stessa Amministrazione resistente, da una parte, della necessità di utilizzo degli strumenti indispensabili per compiere le operazioni matematiche oggetto dei quesiti, dall'altra, del dato empirico per cui, non essendo sorte contestazioni di sorta nell'ambito della precedente procedura concorsuale, è ragionevole ritenere che non sarebbero sorte nemmeno nell'ambito della presente procedura.

Ma vi è di più!

A quanto è dato sapere lo stesso Ministero (e in particolare l'USR Campania) ha assunto comportamenti contraddittori in quanto, mentre nel turno della ricorrente si è rigidamente attenuto a quanto disposto dalla comunicazione prot. n. 6257 del **29.4.2022** dell'USR Campania e, a

monte, dalla PEC del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero resistente del 27.4.2022, nell'ambito delle successive prove sembrerebbe che sia stata offerta ai concorrenti la possibilità di utilizzare carta e penna.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso, anche sotto tale profilo.

#### **1.4 – Sulla irragionevolezza manifesta – Ulteriori profili.**

Dalla scheda di concorso si evince che la candidata odierna ricorrente ha errato anche la domanda n. 45 di cui però va contestata la formulazione in quanto non chiara.

Ed infatti nella domanda n. 45 il quesito formulato è il seguente *“Viene chiesto in una classe che si alzi in piedi chi ha gli occhiali XOR e' biondo. Laura e Luca sono biondi. Laura e Luca sono biondi, Alessandor e Annamaria sono mori, solo Luca e Alessandro portano gli occhiali.*

*Quale tra le seguenti è la risposta corretta=*

- a. Si devono alzare Luca e Annamaria*
- b. Si devono alzare Laura, Alessandro e Luca;*
- c. Si devono alzare Alessandro e Laura;*
- d. Si deve alzare solo Luca.”.*

Ora, è evidente che la frase **“Viene chiesto in una classe che si alzi in piedi chi ha gli occhiali XOR e' biondo.”** Presenti errori grammaticali e/o di punteggiatura tali da non rendere univoco il significato dell'inciso.

Sia per la consecutio utilizzata che per l'utilizzo di una “e” accentata (?) la frase in parola appare radicalmente sfornita di senso logico con la conseguente impossibilità di rendere una risposta che, prima di essere corretta, fosse anche consapevole.

Inoltre il connettivo logico XOR è utilizzato per determinare se determinati enunciati sono veri o falsi.

Ed infatti “La **disgiunzione esclusiva** “o” (simboli usuali: oppure **XOR**) è un connettivo (o operatore) logico che restituisce in uscita VERO (V) se e solo se gli ingressi sono diversi tra di loro. Se gli ingressi sono uguali (V-V oppure F-F) restituisce FALSO (F).

L'operatore logico è indicato con il simbolo prefisso **J**, e dagli operatori infissi **XOR**, **EOR**, **EXOR**,  $\vee$ ,  $\oplus$ ,  $\leftrightarrow$ , e  $\neq$ .” (cfr.

[https://it.wikipedia.org/wiki/Disgiunzione\\_esclusiva](https://it.wikipedia.org/wiki/Disgiunzione_esclusiva)).

Di contro, nelle risposte compaiono delle soluzioni che sono maggiormente assimilabili alla teoria degli insiemi, generando dunque una inevitabile confusione nel candidato.

E' evidente come anche tale domanda sia stata formulata in maniera errata con la conseguenza che la ricorrente è stata ulteriormente penalizzata dalla mancata assegnazione di ben due punti in riferimento al quesito in parola.

Si consideri che la bontà della censura in parola è peraltro confermata implicitamente dalla stessa Amministrazione, in particolare dall'USR Campania nel cui sito è stata pubblicata la nota prot. n. 8045 del 25.5.2022 la quale reca la rubrica “Avviso quesiti errati” ma dà anche atto della circostanza per cui sono pervenute *numerose istanze di rettifica*, così confermando l'erronea formulazione di diversi quesiti presenti in batteria.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso, anche sotto tale profilo.

**2 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 del DPR 487/1994 in relazione all'art.1 della L 241/1990) – Violazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dei principi di *par condicio*,**

**trasparenza ed imparzialità - Violazione falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio meritocratico - Violazione e falsa applicazione del principio *del favor participationis* - Eccesso di potere - Manifesta illogicità - Erroneità dei presupposti - Illegittimità, illogicità e irragionevolezza manifesta – Sulla illegittimità dell’art. 3.5 del decreto del Ministero dell’Istruzione n. 23 del 5.1.2022.**

Come si è avuto modo di anticipare, l’art.3 comma 5 del bando ha previsto che *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio massimo di 70 punti”*.

La disposizione in parola si pone in palese contrasto con il disposto normativo di cui all’art. 400, co. 11 del d.lgs 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ove è espressamente previsto che *“l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*.

E’ infatti evidente che l’ordinamento di settore limita la potestà organizzatoria dell’Amministrazione resistente, circoscrivendo la discrezionalità amministrativa nella definizione delle condizioni minime per il superamento delle prove concorsuali.

In tal senso, infatti, la norma richiamata impone di individuare la soglia di idoneità secondo un parametro di sufficienza matematica pari a 6/10 (ovvero 60/100), non residuando alcun margine per articolare diversamente la disciplina di tale fase concorsuale.

In modo del tutto illegittimo, quindi, l’Amministrazione resistente ha elevato tale soglia sino ai 7/10 del punteggio complessivo (pari appunto a 70/100), violando ingiustamente la disciplina, speciale ed inderogabile, di settore.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che *“la tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 non consente all’Amministrazione la possibilità di discostarsi dalle disposizioni dettate dall’articolo 400 del predetto decreto ...*

*Di conseguenza, non può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l’impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso.*

...

*Osserva il Collegio che la lettura dell’articolo 400 evidenzia, dunque, che l’unico sbarramento consentito è il superamento, per ciascuna delle quattro prove, di un minimo di 6/10, ma non il frazionamento della valutazione come effettuato dal bando”. (C.d.S., n. 950/2016).*

Si consideri inoltre che l’art. 7 del D.P.R. n. 487/94 sul *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di pubblici impieghi”* dispone, in materia di *“Concorsi per esami”*, che *“a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione*

*di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente”.*

L'art. 8 relativo ai concorsi per titoli ed esami prevede che *“1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame”.*

Il bando di concorso, subordinando l'ammissione alla prova orale al raggiungimento del punteggio pari ad almeno 70/100 prove, ha violato la normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego.

Si insiste anche sotto tale profilo per l'accoglimento del ricorso.

**Sull'istanza cautelare** - Il ricorso è assistito dal necessario *fumus boni juris*.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, in quanto alla ricorrente è stata illegittimamente proibita la facoltà di proseguire nelle operazioni di concorso.

Il danno, dunque, presenta nella specie entrambi i requisiti della gravità e della irreparabilità dal momento che solo l'accoglimento della cautela, con conseguente ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo delle operazioni di concorso potrà conservare la *res adhuc integra* sino alla definizione del merito del ricorso.

Diversamente una decisione di merito, ancorché favorevole alla ricorrente, risulterebbe *inutiliter data*, non potendo la stessa in alcun modo avvantaggiarsene.

In subordine si chiede che Vegna disposta la riedizione della prova scritta *computer based* in modo da far sì che la stessa possa essere correttamente e legittimamente sostenuta dalla ricorrente, ingiustamente lesa nei propri interessi dall'illegittimo e irrazionale operato dell'Amministrazione.

**Istanza istruttoria** – La ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti a mezzo della nota prot. n. 530/is del 20.5.2022, istanza che, ad oggi, è rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte dell'Amministrazione.

Si chiede pertanto che l'Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e i documenti richiesti con la detta istanza e, nello specifico,:

- Dell'avviso di selezione in uno ai relativi allegati;
- Dell'avviso ovvero del provvedimento contenente le indicazioni per il materiale svolgimento delle prove di concorso;
- Della propria domanda di partecipazione;
- Della scheda ovvero della schermata delle domande fornite (questionario) all'istante;
- Degli elaborati/scheda ovvero della schermata delle risposte fornite dell'istante;
- Della intera serie (cd. batteria) dei quesiti;
- Del provvedimento di nomina della Commissione e della competente Sottocommissione in uno ai curriculum dei componenti della stessa;
- Dei criteri di valutazione seguiti;
- Di tutti i verbali;

- Delle eventuali schede di valutazione, delle griglie di valutazione e di ogni altro documento riguardante la valutazione degli elaborati ovvero le operazioni di valutazione condotte dalla Commissione.

Si consideri inoltre che ad oggi non vi è nemmeno la possibilità di monitorare lo stato della procedura stante il mancato aggiornamento del sito del Miur e soprattutto di quello dell'USR Campania - [http://www.campania.istruzione.it/concorso\\_ordinario\\_STEM\\_2022.shtml](http://www.campania.istruzione.it/concorso_ordinario_STEM_2022.shtml) - con la conseguenza che si chiede che Codesto Collegio Voglia chiedere chiarimenti all'Amministrazione sul punto.

In mancanza si chiede che Codesto TAR ne Voglia disporre l'acquisizione, anche con provvedimento monocratico *ante causam*.

**Istanza di notifica per pubblici proclami** – Laddove Codesto Collegio ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria, si chiede che, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero dei controinteressati, venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami anche, ove ritenuto consono, mediante la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente. Ciò al fine di evitare che l'elevato numero di controinteressati possa costituire un grave impedimento per la ricorrente laddove vengano utilizzate le ordinarie forme di notifica.

#### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione cautelare. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario. Il C.U. è pari ad € 325,00.

Napoli/Roma, lì 16.6.2022

Avv. Luca Tozzi

